

CAMERA DEI DEPUTATI

N.43

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (43).

(Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

Trasmesso alla Presidenza il 21 aprile 2023

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, in particolare, l'articolo 4, comma 18;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 8, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, concernente il regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, e, in particolare l'articolo 46, commi 2 e 3;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e, in particolare, l'articolo 15, comma 1;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente regolamento

ART. 1



*(Modifiche allo Statuto
dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)*

1. Sono approvate le modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 2
(Norme transitorie e finali)

1. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 46, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 73, opera, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 46, comma 3, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ...

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Zangrillo, Ministro per la
pubblica amministrazione



Modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro

ART. 1

(Modifiche all'articolo 5 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il direttore;";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'incarico di direttore dell'ANPAL, affidato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.";
 - c) al comma 3:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di comprovata esperienza e professionalità, nelle materie di competenza dell'ANPAL.";
 - 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "I componenti non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Attribuzioni del direttore)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
 - a) provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'ANPAL, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;
 - c) adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ANPAL. I regolamenti interni di contabilità sono



- sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) determina, anche in attuazione degli indirizzi del Ministro, le scelte strategiche dell'ANPAL;
 - e) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sulle attività svolte dall'ANPAL;
 - f) ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla società *in house* ANPAL Servizi S.p.A., esprime il proprio parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sui seguenti atti:
 - 1) approvazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto della società;
 - 2) definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società;
 - 3) approvazione delle linee generali di organizzazione interna;
 - 4) individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, formano oggetto di preventiva approvazione ministeriale;
 - g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, inclusa la sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 11, comma 1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo;
 - h) può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza.
2. Il direttore è responsabile dell'attività e dei risultati conseguiti dall'ANPAL. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale.
 3. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo:

 - a) adotta, d'intesa con il direttore, gli indirizzi e le linee guida approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento superiori ad 1 milione di euro;
 - c) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
 - d) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.”;
 - b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.”;
 - c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal componente che svolge le funzioni di presidente o, in sua assenza, dal



componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità nella nomina, dal più anziano di età.”;

- d) al comma 6 le parole “, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d).” sono soppresse.

ART. 4

(Abrogazione dell'articolo 10 dello Statuto dell'ANPAL)

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, è abrogato.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 12 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole “nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L'ANPAL costituisce al proprio interno, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole “uffici dirigenziali di livello” sono inserite le seguenti: “generale e”;
 - b) al comma 1, le parole “in un numero non superiore a 7 unità” sono sostituite dalle seguenti: “in un numero non superiore a 2 posizioni dirigenziali di livello generale e a 8 posizioni dirigenziali di livello non generale”;
 - c) al comma 1, dopo le parole “consulenza tecnico-scientifica”, sono inserite le seguenti: “, la cui responsabilità è affidata a ricercatori e tecnologi”;
 - d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
 - “2-bis. Ai ricercatori e tecnologi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
 - 2-ter. Per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL, può essere istituito un Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da cinque componenti, rispettando il principio della parità di genere. Tre membri sono scelti, su proposta del direttore, tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, competenti nei settori di ricerca dell'ANPAL, mentre i restanti due membri sono eletti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ANPAL. Dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità,



gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Le attribuzioni e le funzioni del Comitato scientifico sono definite in sede di regolamento di organizzazione.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 14 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, la parola “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”;
 - b) al comma 3, primo periodo, la parola “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 11 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) allo alinea, le parole “e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono soppresse;
 - b) alla lettera e), la parola “generale” è soppressa.

